

CORTE DI APPELLO DI VENEZIA

SEZIONE LAVORO

TABELLA DEL CONTRIBUTO UNIFICATO

(Importi in vigore dal 25 giugno 2014 per effetto dell'entrata in vigore del d.l. 24.6.2014, n. 90 convertito con modif. con legge 11.8.2014, n. 114)

Valore controversia	Appello Lavoro (50% del contributo per i procedimenti civili)
Fino a 1.100 euro	32,25
Tra 1.100 e 5.200 euro	73,50
Tra 5.200 e 26.000 euro	177,75
Tra 26.000 e 52.000 euro	388,50
Tra 52.000 e 260.000 euro	569,25
Tra 260.000 e 520.000 euro	910,50
Oltre 520.000 euro	1.264,50
Previdenza e assistenza	64,50
Reclami ex art. 373 c.p.c.	98,00

PER I PROCESSI IN CUI MANCA LA DICHIARAZIONE DEL VALORE IL CONTRIBUTO DOVUTO È QUELLO DELLO SCAGLIONE PIÙ ALTO.

Attenzione:

Ove il difensore nell'atto introduttivo del giudizio:

- non indichi il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata** e il proprio **numero di fax** ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992
- ovvero qualora la parte ometta di indicare il **codice fiscale**

il Contributo Unificato è aumentato della metà.

Si evidenzia che, relativamente alle **Domande Riconvenzionali** e agli Appelli Incidentali, l'art. 14 co. 3 D.P.R. 115/2002 "T.U. Spese di Giustizia" nella nuova formulazione recita quanto segue: "*La parte di cui al comma 1, quando modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando **modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo**, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al **contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato**, determinato in base al valore della domanda proposta"* (Vedi dichiarazione per contributo unificato).

Ai sensi dell'art. 9 co. 1 bis D.P.R. 115/2002 "T.U. Spese di Giustizia" per le controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, e per le controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie, se le parti sono titolari di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, **NON superiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 co. 1 del D.P.R. n. 115/2002 (per l'ammissione al Gratuito Patrocinio)** - attualmente **€ 34.481,46** , in relazione al tetto fissato dal D.M.16.1.2018 – G.U. 49 del 28-2-2018) sono esentate dal pagamento del Contributo Unificato.

A tal fine, **UNITAMENTE** al ricorso in appello o all'appello incidentale deve essere depositata **autocertificazione** della situazione reddituale (vedi modello) firmata personalmente dal dichiarante e corredata di copia del documento d'identità.